

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00) N. 45 DEL 7 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Dissesto finanziario — Contenzioso Tributario – Ricorsi in Cassazione – Giudizi eredi di Maimone Saverio e D'Amico Rosalba c/Comune di Milazzo per ICI anni 2004 e 1998 - 1999

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 17,45 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Rino Giuseppe Scattarreggia

La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;

- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. proti 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;



- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione; - con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune;

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Considerato che:

- con nota del 19/10/2017, prot. n. 5446, pervenuta via Pec in data 23/10/2017 l'Ufficio Legale incardinato nel 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali – 2° Servizio – Gestione Contenzioso U.O. n. 2, ha relazionato in merito alla opportunità di proseguire nei due giudizi "eredi di Maimone Saverio" e D'Amico Rosalba c/Comune di Milazzo rispettivamente il primo per ICI anno 2004 ed il secondo per ICI 1998 – 1999" pendenti in Cassazione.

Tenuto conto della ragioni per resistere in giudizio rappresentate dal medesimo Ufficio Legale e che di seguito testualmente si riportano:

- con riguardo al ricorso in cassazione promosso dall'Ente nel giudizio eredi di Maimone Saverio c/Comune di Milazzo, occorre proseguire tale giudizio nominando un nuovo legale, a seguito del decesso dell'Avv. Antonino Campo, incaricato della difesa dell'Ente per la proposizione di tale ricorso, alla luce del recente parere rilasciato dall'Avv. Ruggero Zebito, con nota acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 28/08/2017, in ordine alla prosecuzione di tale giudizio;

- con riguardo al ricorso in Cassazione promosso dall'Ente nel giudizio D'Amico Rosalba c/Comune di Milazzo, occorre proseguire in tale giudizio, a seguito dell'intervenuto decesso

1

V

dell'Avv. Antonino Campo, incaricato della difesa dell'Ente per la proposizione di tale ricorso, per le motivazioni già espresse a codesta CSL nella relazione di questo ufficio del 14/03/2017, prot. n. 1376 e trasmessa via Pec in data 15/03/2017". Anche per tale secondo giudizio, nella predisposizione degli atti inviati a questo Organismo, l'Ufficio ha proposto l'affidamento all'Avv. Ruggero Zebito.

Dato atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

Considerato che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato "Poteri Organizzatori" può essere conferito seguendo il principio dell'intuitu personae pattuendo il compenso con il professionista;

Ritenuto di affidare l'incarico di rappresentanza legale nei sopra indicati giudizi all' Avv. Ruggero Zebito, del Foro di Barcellona P.G., per continuità di difesa in quanto:

- per il primo contenzioso il professionista ha già reso parere nel decorso mese di agosto su richiesta dell'Amministrazione Comunale per il giudizio "eredi di Maimone Saverio". La documentazione relativa al predetto parere è stata acquisita, su espressa richiesta di questa Commissione, in data 2 novembre 2017.
- per il secondo contenzioso, condividendo la proposta dell'Amministrazione Comunale, in quanto il legale è stato già incaricato da questa OSL con delibera n. 6 del 27 marzo 2017 per la difesa in Cassazione per analoghi giudizi;

Ritenuto altresi, per le ragioni sopra riportate, di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti" linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali";

Visto in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che" il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella

1

tabella". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente;

Visto l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

Considerato, ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale la somma di €. 880,50, quale compenso professionale, oltre IVA e CPA, che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività da svolgere;

Considerato che tale somma è stata definita tenuto conto del citato articolo 6 co 1 delle Linee guida sopraindicate sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e per lo scaglione di riferimento del valore complessivo delle cause con ulteriore riduzione del 40%, come da Tabella delle Linee Guida;

Ritenuto di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

Ritenuto altresì che i contributi unificati ed i relativi diritti di cancelleria saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediate versamenti presso l'Agenzia delle Entrate (modello F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese obbligatorie per poter presentare costituzione in giudizio da sostenere immediatamente e tenuto conto dell' attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;

DELIBERA

- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa all'Avvocato Ruggero Zebito del Foro di Barcellona P.G.;
- con separato atto è sottoscritto apposito disciplinare con il sopradetto legale;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfettaria di €. 880,50, per compensi professionali oltre IVA e CPA e così complessivamente € 1.117,18 a valere sugli oneri di liquidazione salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;
- i contributi unificati ed i contributi forfettari di Cassazione ed i relativi diritti di cancelleria saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediate versamenti presso l'Agenzia delle

Entrate (modello F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese obbligatorie per poter presentare costituzione in giudizio da sostenere immediatamente e tenuto conto dell' attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco;

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa

I Componenti

Dott.ssa Anna De Salvo

Dott. Filippo Donato

Segretario verbalizzante

il Sig. Rino Gjuseppe Scattarreggia

Chame be flo



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

		del mese di privata, avente per le p			Milazzo nel e, a norma d			
		Pi .	TRA					
domiciliata	a per la carica p	di liquidazione in presso il Comune stess 9, in nome e per conto	so, con sed	le in l	Milazzo Via	Dr.ssa Frances	Giulia sco Crisp	Rosa ni n. 1,
			Е					
C.F.:	stipulata i	. del foro di	*******		con poliz	za R.C.	profess	ionale
		PRE	MESSO					

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanziper i ricorsi indicati in delibera:

L'avvocato si impegna:

a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n del;
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato:
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € Tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà dì risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

· A

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente delibera rimanervi per quindici gi	azione è stata affissa all'albo pretori iornì consecutivi.	o comunale il <u>08/11/2017</u> per
Dalla Residenza	Comunale, 1ì	
		Il Segretario Generale
L'addetto all'albo		
Per copia conforme all'o	originale.	
Milazzo, lì		
	Il Segretario Generale	